

		 FSE- FESR
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA ISTITUTO OMNICOMPRESIVO LUZZI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "L. G. COPPA"- LICEO CLASSICO –LICEO ARTISTICO "E. IUSO"		
E-mail: csmm305001@istruzione.it Sito Web: omnicomprensivoluzzi.gov.it Codice Fiscale: 98108730783	  FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020 <small>PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR</small> <small>MIUR</small>	Indirizzo: Via San Leo 87040 Luzzi – Cs Tel-fax 0984/549170

Prot. n. 10/VIII.1

Luzzi, lì 04.01.2021

Ai Docenti
 Ai Genitori/Tutori
 Alle alunne e agli alunni
 Alle studentesse e agli studenti
 All'Albo dell'Istituto
 Sito web dell'Istituto
Loro Sedi

Oggetto: Condizione di fragilità degli alunni e studenti o dei loro conviventi

L'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 134 del 09.10.2020, al fine di garantire la tutela del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, ha disciplinato le modalità di svolgimento delle attività didattiche, tenuto conto della loro specifica condizione di salute, con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione certificata, nonché del conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, con impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza.

La condizione di fragilità è valutata e certificata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Medicina Generale in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale. La famiglia rappresenta all'istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.

Qualora nella certificazione di fragilità sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza a scuola, gli alunni e studenti fragili possono beneficiare di forme di Didattica Digitale Integrata, ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti dall'istituzione scolastica.

Con la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1934 del 26.10.2020 viene precisato che, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, la scuola garantisce l'erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata anche agli alunni in quarantena.

Nel caso in cui non sia l'alunno, ma un familiare convivente a trovarsi in una condizione di fragilità, il Ministero dell'Istruzione, in data 18.11.2020, ha pubblicato sul proprio sito, all'indirizzo <https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html#fragili> un chiarimento, che si riporta di seguito integralmente:

L'alunno convivente di un soggetto fragile, per la scuola, è formalmente un alunno come gli altri, non essendo interessato da condizioni cliniche che lo riguardano personalmente, sulla base delle quali attivare nei suoi confronti particolari diritti o cautele. La responsabilità di proteggere il convivente fragile dell'alunno, tuttavia, è generalizzata e condivisa: è in carico alla scuola, e si sostanzia nelle procedure e misure organizzative che gli istituti scolastici mettono in campo da mesi, per garantire che all'interno della

scuola si sia al sicuro da eventuali contagi; è in carico altresì alla famiglia dell'alunno, cui compete la responsabilità di gestirlo dal momento dell'uscita da scuola, del rientro a casa e nell'extrascuola. Resta ferma, ad ogni modo, la possibilità che le istituzioni scolastiche, qualora in possesso della richiesta dei genitori dell'alunno di attivazione della didattica a distanza e della certificazione medica attestante la presenza di un convivente dell'alunno in condizione di fragilità, di mezzi idonei e, soprattutto, se in grado di gestire materialmente la complessità di eventuali soluzioni organizzative, possano nella propria autonomia – con il pieno coinvolgimento del collegio dei docenti e dei consigli di classe – mettere in atto soluzioni analoghe a quanto si prevede per gli alunni cd. fragili o in quarantena. Vi è, peraltro, il caso particolare di nuclei familiari per i quali l'autorità medica competente certifica la necessità di un "isolamento sociale" dell'intero nucleo, con inibizione, anche temporanea, da contatti esterni. In tal caso, compito specifico delle istituzioni scolastiche è garantire il diritto allo studio nelle forme della DDI.

La Dirigente

dott.ssa Adele Zinno

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'ex art.3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)